

**DETERMINA DIRETTORIALE Fascicolo n. GU14/274589/2020**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXX - Sky Italia**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito Regolamento Indennizzi;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'Agcom e il Corecom Sicilia, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con cui l'Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101, che ha istituito il "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Corecom);

VISTA l’istanza dell’utente XXXXXXXX, del 05/05/2020 acquisita con protocollo N. 0192762 del 05/05/2020

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento, è risultato che:

L'istante, XXXXXXXX, lamenta che dopo aver perduto la possibilità parziale di fruire dei servizi televisivi offerti da Sky TV, di cui al contratto n. XXXXXXXX, ha effettuato la relativa disdetta ed ha riconsegnato gli apparati in suo possesso, forniti in comodato dallo stesso gestore. Nonostante ciò, Sky ha inviato, attraverso una società di recupero crediti, una richiesta risarcitoria, per euro 240,50, che, viste le ripetute insistenze, sono state pagate dal medesimo. A seguito del reclamo inoltrato, il gestore, ha ritenuto di non dover restituire quanto saldato. Ad oggi viene quindi richiesta la restituzione delle somme pagate, ma non dovute, la corresponsione degli indennizzi per la variazione contrattuale non comunicata, ed i disservizi subiti.

Il gestore Sky Italia non ha partecipato ad alcuna udienza a scopo conciliativo e non ha fornito alcuna memoria difensiva.

Alla luce di quanto esposto dall'istante e dall'esame della documentazione prodotta in piattaforma dallo stesso, che comprova la restituzione degli apparati forniti in comodato gratuito e la cessazione, con regolare disdetta, del contratto per giusta causa, si ritiene di accogliere le richieste fatte dall'istante, in ragione della somma pagata ingiustamente. Non essendo previsti ulteriori indennizzi specifici per quanto lamentato, non può essere presa alcuna ulteriore decisione in merito. Si ritiene però di rifondere l'istante, con una somma di euro 100,00, quale spesa sostenuta per la procedura in atto, che ha visto l'intervento, a suo sostegno, anche di una Associazione dei Consumatori. Complessivamente, quindi, viene riconosciuta la somma di 340,50 euro a favore dell'istante, derivante dalla somma ingiustamente corrisposta al gestore ed alla refusione delle spese di procedura.

**DETERMINA**

- Sky Italia, in accoglimento dell'istanza del 05/05/2020, è tenuta a indennizzare con la somma di 340,50 euro, l'istante, XXXXXXXXX, per i motivi già esposti in premessa. Il pagamento de quo, dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della presente delibera, sul sito dell'Agcom, mediante l'invio di un assegno intestato all'istante, presso il domicilio indicato nella stessa piattaforma di conciliaweb, in uno al formulario. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti.

Il direttore  
Francesco Di Chiara